



COMUNE DI CASTEGGIO (PROVINCIA DI PAVIA)

Ordinanza n. 33

OGGETTO: *OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI*

IL SINDACO

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini.

Evidenziata la necessità di prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo mediante l'applicazione delle normative nazionali e regionali in materia.

Rilevata l'esigenza di vigilare e dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalle su citate normative ed in particolare agli obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e di utilizzo del microchip, mediante l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

Rilevata l'esigenza di garantire la pubblica incolumità potenzialmente lesa da erronee modalità di tenuta e conduzione dei cani, se non vengono osservate le prescrizioni dettate dall'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 recante "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", e successive proroghe

Evidenziato che al fine di assicurare la pubblica incolumità in materia si intende attuare l'ordinanza ministeriale ed in particolare gli obblighi in materia di condotta dei cani, mediante l'applicazione delle sanzioni pecuniarie quali azioni preventive e deterrenti per l'osservanza delle norme citate.

Preso Atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini.

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano.

Dato Atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento.

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine.

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti:

- il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 detto "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- l'art. 13 della Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- l'Ordinanza del Ministero della salute 03.03.2009 "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani" pubblicata sulla G.U. n. 68 del 23.03.2009; le modifiche apportate con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2011 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 110 del 13 Maggio 2011 e le modifiche introdotte dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013 pubblicata sulla G.U. n° 209 del 06.09.2013;
- la Legge Regionale 20 luglio 2006, n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche e integrazioni

Viste le norme in materia di tutela del decoro urbano e del patrimonio pubblico introdotte con la Legge n. 94 del 15/07/2009 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ed in particolare l'art. 3 comma 6 per il quale: *"le sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500,00"*.

Vista la legge 689/81 (Gazz. Uff. del 18/12/2010 n. 295) in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed in particolare l'art.16 comma 2 così come modificato dall'art. 6 bis Legge 125/08 in tema di pagamento in misura ridotta per le violazioni a regolamenti e ordinanze comunali.

Visto l'art 7-bis del T.U.E.L.L. relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze degli EE.LL..

Richiamati gli artt. 50-54 di cui al D. Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Tutto ciò premesso;

ORDINA

Art. 1 – Obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e identificazione

È fatto obbligo ai proprietari o detentori È vietato abbandonare animali. di cani di identificare e registrare gli animali nel Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia (SINAC), rivolgendosi al competente Servizio Veterinario ATS o a un medico veterinario libero professionista autorizzato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136. L'identificazione deve avvenire entro 60 giorni dalla nascita o entro 10 giorni dall'acquisizione dell'animale e, comunque, prima della cessione a qualunque titolo.

I dati relativi alle variazioni anagrafiche quali il trasferimento di proprietà, la movimentazione e il decesso degli animali, devono essere registrati entro sette giorni dall'evento.

In caso di smarrimento del cane, il proprietario o il detentore è tenuto a darne comunicazione al Servizio Veterinario ATS competente e ad informare la Polizia Locale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 ore dall'evento. Il ritrovamento deve essere comunicato entro le medesime tempistiche. È vietata la cessione di cani a minori di anni 18 senza il consenso scritto dell'esercente la responsabilità genitoriale.

È fatto divieto di detenere cani a soggetti condannati in via definitiva per reati in danno agli animali. Il Comune promuove la sterilizzazione quale strumento di prevenzione del randagismo e di tutela della salute animale.

Art. 2 – Custodia e benessere dei cani

I proprietari e detentori devono assicurare la custodia dei propri cani nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie, garantendo adeguate condizioni di benessere, protezione dagli agenti atmosferici, possibilità di movimento e regolare controllo dello stato di salute.

Gli spazi di detenzione devono essere adeguati alla taglia e alle caratteristiche dell'animale e tali da consentire movimento, riposo e riparo idonei.

È vietato detenere cani in condizioni climatiche incompatibili con la loro salute senza adeguata protezione e riparo.

È vietato detenere cani su balconi, terrazzi o spazi non idonei a garantire adeguato movimento e riparo.

È vietato detenere il cane in condizioni di isolamento permanente o in spazi tali da impedire il normale sviluppo comportamentale e relazionale.

È vietato l'utilizzo di collari elettrici, a strangolo, a punte o di strumenti coercitivi.

Il proprietario è tenuto a garantire cure veterinarie adeguate in caso di malattia o sofferenza dell'animale.

Devono essere adottate tutte le misure idonee ad evitare la fuga dell'animale e a prevenire situazioni di pericolo in danno di persone o altri animali.

È vietato detenere cani alla catena o con strumenti di contenzione similari.

I cani adibiti alla custodia di abitazioni, fabbricati o giardini devono essere sempre segnalati all'esterno tramite cartelli ben visibili. Tali animali non possono essere lasciati liberi se l'area non è recintata in modo da impedire l'uscita dell'animale.

Art. 3 – Conduzione dei cani su aree pubbliche o aperte al pubblico

Comma 1

I proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti obblighi:

- a) utilizzare il guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree appositamente destinate ai cani;
- b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- c) applicare contestualmente guinzaglio e museruola ai cani inseriti nel registro tenuto presso il Servizio Veterinario ATS a seguito di episodi di morsicatura o valutazione di rischio, secondo la normativa vigente;
- d) condurre il cane in modo da garantirne il costante controllo, assicurando che la persona che lo accompagna sia idonea per età e capacità fisica a gestirlo;

Comma 2

E' vietato condurre il cane mediante strumenti o modalità che non garantiscano il controllo effettivo dell'animale o che possano arrecargli danno, ivi compresa la conduzione mediante aggancio a biciclette, motocicli o altri veicoli in movimento.

Comma 3

L'accesso dei cani ai luoghi pubblici è consentito nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Art. 4 – Raccolta delle deiezioni e dotazione di strumenti idonei

È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini e nelle zone destinate al verde pubblico:

- a) di munirsi di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni solide e di esibirli a richiesta degli organi di vigilanza;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide, conferendole nei contenitori per rifiuti o, in assenza, nei contenitori per rifiuti urbani;
- c) di avere con sé acqua o altra soluzione idonea al fine di garantire l'idratazione dell'animale e, quando necessario, per diluire le deiezioni liquide su superfici pavimentate, arredi urbani, edifici o vetrine.

L'obbligo di cui alla lettera c) non si applica alle aree verdi o sterrate.

Sono esentati dall'obbligo di raccolta i non vedenti accompagnati da cane guida.

L'assenza di contenitori dedicati non esime dall'obbligo di raccolta.

Il Comune promuove la realizzazione e il mantenimento di aree dedicate alla libera movimentazione dei cani.

Art. 5 – Divieto di utilizzo improprio di artifici pirotecnici

È vietato su tutto il territorio comunale l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici senza l'autorizzazione all'immissione in commercio o dal Comune, al fine di tutelare la sicurezza e la salute degli animali.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza.

Art. 6 – Derghe

Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco, limitatamente allo svolgimento delle attività istituzionali per le quali sono impiegati.

Le medesime deroghe si applicano ai cani addestrati a sostegno di persone con disabilità, anche in fase di addestramento certificato, nonché ai cani impiegati nella conduzione di greggi o nell'esercizio dell'attività venatoria, limitatamente al periodo e al contesto di effettivo impiego.

Resta in ogni caso fermo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e benessere animale.

Art. 7 – Sanzioni

Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie, in conformità alle previsioni di cui all'art. 7 bis del T.U. EE.LL. il quale consente che gli importi delle sanzioni in argomento siano compresi entro il minimo di € 25,00 ed il massimo di € 500,00:

Infrazioni riscontrabili	Contestazione	Importo sanzione
Assenza di paletta igienica, mancato raccoglimento delle deiezioni anche in presenza di paletta igienica.	Violaz. art.2, comma 4, Ord. Min. 03.03.2009; art. 4 della presente ordinanza let. a)	€. 25,00
Mancato raccoglimento delle deiezioni anche in presenza di paletta igienica.	Violaz. art.2, comma 4, Ord. Min. 03.03.2009; art. 4 della presente ordinanza let. b)	€. 100,00
<ul style="list-style-type: none">• Cane lasciato libero, senza custodia;• Cane impegnativo condotto da persone inesperte;• Assenza di museruola ove prevista;• Cane senza guinzaglio o con guinzaglio superiore a m. 1.50;	Violazione art. 672 c.p. , Violaz. Art. 1 Ord. Min. del 03.03.2009 Art.2 ed Art.3 della presente ordinanza	€ 100,00
Mancata identificazione o registrazione in SINAC Mancata comunicazione delle variazioni anagrafiche quali il trasferimento di proprietà, la movimentazione e il decesso degli animali, nonché dello smarrimento e del ritrovamento	Violazione articolo 20 del decreto legislativo n. 134 del 2022 Art. 1 della presente ordinanza Animali e salute pubblica del 12.07.2006	Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 20 del Decreto legislativo n. 134 del 2022

Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente.

Art. 8 - Sanzioni Accessorie

Nei casi di comprovata necessità, gli organi di vigilanza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, procedono al sequestro degli animali ai fini della confisca ed al ricovero presso strutture pubbliche, anche gestite da Associazioni animaliste. Ove non vi sia disponibilità di queste ultime, il ricovero potrà avvenire presso strutture private, e ogni onere di custodia verrà posto a

carico dal proprietario. Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 e di cui al capo II del D.P.R. 22/0/1982 n. 571.

In caso di segnalazioni orali di cittadini od esposti scritti in merito a casi di eventuale maltrattamento o malgoverno o di situazioni igienico sanitarie precarie interessanti i quadrupedi in argomento si procederà all'inoltro di apposita relazione all'ASL – Servizio Veterinario, all'ENPA ed alle Guardie Zoofile competenti per territorio.

Qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di un pubblico ufficiale di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad un'ulteriore sanzione amministrativa da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).

Art. 9 - Pagamento

E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni (art. 16 L. n. 689/81), secondo gli importi indicati all'art. 7, da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento.

Art. 10 - Modalità di pagamento e ricorso

Per quanto di competenza del Comune di Casteggio il pagamento dovrà avvenire tramite versamento con modello Pago P.A. con motivazione "Ord. Obblighi Proprietari e detentori di cani" rilasciato direttamente dall'organo accertatore.

Il pagamento del verbale pregiudica la possibilità di proporre successivamente ricorso.

Qualora non venisse effettuato il pagamento in misura ridotta, i trasgressori possono presentare al Signor Sindaco del Comune di Casteggio, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, scritti difensivi e chiedere di essere sentiti. Una volta esaminati i documenti e sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, verrà determinata con apposita Ordinanza Ingiunzione la somma dovuta o in alternativa decretata l'archiviazione del procedimento.

Avverso le Ordinanze - ingiunzioni gli interessati possono proporre opposizione (ricorso) al Giudice di Pace di Voghera entro 30 giorni, dalla data di notificazione delle ordinanze medesime.

L'opposizione si propone con ricorso in carta semplice che può essere redatto anche personalmente dall'interessato al quale deve essere allegata l'Ordinanza - Ingiunzione notificata.

In caso di mancato pagamento nei termini di legge, si procederà alla riscossione secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981.

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune di Casteggio all'indirizzo:
www.comune.casteggio.pv.it

Avverso la stessa può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

IL SINDACO
Lorenzo Maria VIGO
Atto firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005